



Comune di Bagni di Lucca

PROVINCIA DI LUCCA

Area Tecnica –

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2010.

Indetto ai sensi dell'art.11 della Legge 9 dicembre 1998 n.431 che istituisce il Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, del Decreto Ministero Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Deliberazione della Giunta Regione Toscana n° 265 del 06/04/2009 e della Determina Dirigenziale n° 405 del 17/05/2010.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando.

1. Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità

1.1 Possono presentare domanda i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando:

- a) abbiano la **residenza anagrafica nel Comune di Bagni di Lucca**, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo: la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica, ove successiva al primo gennaio 2010, in quanto la residenza è titolo essenziale per l'ammissibilità della domanda;
- b) siano cittadini italiani, di uno Stato aderente all'Unione Europea, o cittadini di altri Stati in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (d. lgs. 286/98 s.i.m.) e di certificato storico che attesti la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, anche diversa da quella dove viene presentata la domanda di contributo, ed anche non continuativi, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del d.l. 112/2008 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 l. 133/2008. Il certificato storico potrà essere sostituito dall'autocertificazione ai sensi della L. 445/2000, dove però sia esattamente specificato i singoli periodi di residenza divisi per comuni così come da apposito modello Allegato B. Nel caso di autocertificazione verranno eseguiti i controlli attraverso richieste scritte di conferma ai vari Comuni;
- c) non siano conduttori di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'(art. 1, comma 2, L. 431/98);
- d) non siano titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso ex lettera c) della Tabella A allegata alla legge regionale n. 96 del 20 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni; né essere titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in qualsiasi località, ex lettera d) della Tabella A allegata alla Legge Regionale 20 dicembre 1996, n. 96 e s.i.m.1;
- e) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo riferito all'alloggio in cui hanno la residenza, contratto regolarmente registrato;
- f) presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (**Indicatore della Situazione Economica**), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a Euro 26.587,93;
- g) presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (**Indicatore della Situazione Economica Equivalente**), valore ISE (**Indicatore della Situazione Economica**) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

*FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2010, ossia € 11.985,22.

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

*FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2010, ossia € 11.985,22, e l'importo di Euro 26.587,93.

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a Euro 14.715,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. 628/2009).

Le soglie indicate relativamente alla fascia "B" per ISE e ISEE sono importi convenzionali tra di loro non collegati.

1

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione

su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27-7-

1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio e' determinato secondo le modalità stabilite dalla citata Legge 392-78, applicando i seguenti parametri:

1. superficie corrispondente allo standard abitativo regionale, per tale intendendosi la superficie convenzionale complessiva,

ossia la superficie utile, così come definita alla precedente lettera c),
aumentata del 20% degli spazi accessori e di servizio, come dal seguente elenco:

- Sup. 30 mq. + 6 mq. = 36 per 1 persona
- Sup. 45 mq. + 9 mq. = 54 per 2 persone
- Sup. 55 mq. + 11 mq. = 66 per 3 persone
- Sup. 65 mq. + 13 mq. = 78 per 4 persone
- Sup. 75 mq. + 15 mq. = 90 per 5 persone
- Sup. 95 mq. + 19 mq. = 114 per 6 persone

2. tipologia corrispondente alla categoria catastale A-3 parametro 1,05;

3. classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora si tratti di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,60 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

4. coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5. coefficiente di zona edificata-periferica corrispondente al parametro 1,00 per tutti i Comuni;

6. coefficiente di vetustà corrispondente al parametro 0,85;

7. coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;"

1.2 Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

1.3 L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

E' causa di decadenza del diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio e non quella di una assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento di opere. La data di decadenza deve collocarsi all'interno dell'anno a cui si riferisce il bando del contributo ad integrazione dei canoni di locazione.

2. Reddito e canone di locazione di riferimento

2.1 La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE: tale certificazione (oltre ad essere in corso di validità al momento di presentazione della domanda ed avere ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa) **dovrà, così come previsto dal D.P.C.M. 242/2001, far riferimento ai redditi dell'anno 2009.**

2.2 Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2.3 L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

2.4 Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

2.5 In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

3. Calcolo del contributo teorico

3.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;

b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

3.2 Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

4. Determinazione del contributo erogabile e modalità di pagamento

4.1 I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana per l'anno 2010, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale e si riferiscono a contributi da erogare per il periodo 1 Gennaio 2010 – 31 Dicembre 2010, salvo minore periodo di validità del contratto di locazione. Qualora i contributi erogati dalla Regione fossero insufficienti a soddisfare tutte le richieste dei soggetti ricadenti in fascia "A", il Comune liquiderà tali risorse secondo percentuali che permettano di soddisfare tutte le domande collocate nella suddetta fascia. Il medesimo criterio di ripartizione verrà applicato anche per i soggetti ricadenti in fascia "B" qualora il contributo erogato dalla Regione, sufficiente a liquidare completamente le richieste collocate in fascia "A", sia insufficiente a soddisfare tutte le richieste dei soggetti collocati in fascia "B".

4.2 Il contributo verrà erogato dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, pertanto gli aventi diritto, entro il 28 FEBBRAIO 2011, dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2010.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali hanno diritto all'erogazione del contributo. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

4.3 Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di

domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Il minor importo eventualmente erogato rappresenta una economia, utilizzabile o da restituire alla Regione Toscana.

4.4 I contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, potranno essere erogati direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. A questo scopo verrà rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità, garantendo così la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto del contratto.

5. Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

5.1 I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale in base:

- alle sopra citate fasce A e B;
- alla percentuale di incidenza canone/ISE;

Si precisa che, in caso di parità, se necessario e determinante ai fini della liquidazione del contributo, si procederà a sorteggio.

6. Dichiarazioni da rilasciare da parte degli interessati

6.1 Le domande di partecipazione al presente bando (esenti da bollo ai sensi della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26/10/1972 n. 642) devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Bagni di Lucca.

I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Bagni di Lucca, negli orari di apertura al pubblico, presso:

- l'Ufficio Casa, Via Umberto I°, n. 3 – 55022 Bagni di Lucca - Villa;
- il bando e la domanda saranno inoltre scaricabili dal sito del Comune (www.comunebagnidilucca.it)

6.2 La domanda deve essere sottoscritta e debitamente compilata in ogni sua parte, deve inoltre essere corredata da tutta la necessaria ed idonea documentazione, **pena l'esclusione dalla graduatoria.**

Nel caso di "ISE zero" è necessario, pena l'esclusione, allegare una certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune; **in alternativa il soggetto dovrà compilare, pena l'esclusione, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, ossia l'allegato A, tenendo presente che gli elenchi degli aventi diritto saranno inoltrati al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, come previsto dal punto 1.3 dell'Allegato A della D.G.R. Toscana n. 265 del 06/04/2009.**

6.3 La domanda può essere presentata da altro soggetto del nucleo familiare, anche se non direttamente intestatario del contratto; in questo caso dovranno essere indicate anche le generalità complete dell'intestatario del contratto.

6.4 L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; se del caso anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, alla quale saranno inoltrati gli elenchi degli aventi diritto.

6.5 Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

7. Documentazione

7.1 Per l'istruttoria delle domande i documenti da allegare sono i seguenti:

- a) certificazione ISE/ISEE con riferimento ai **redditi dell'anno 2009**;
- b) se "ISE 0" certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, in alternativa un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, come da modello allegato A, debitamente compilato;
- c) certificato catastale per coloro che sono in possesso di redditi da fabbricati o terreni agricoli edificabili;
- d) contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 regolarmente registrato;
- e) copia ricevuta pagamento tassa di registrazione (la tassa deve essere versata ogni anno entro la data di registrazione del contratto);
- f) copia della ricevuta, bonifico bancario o vaglia postale attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo alle prime mensilità dell'anno 2010;
- g) eventuale precedente contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato per un alloggio sito sempre nel Comune di Bagni di Lucca, riferito a mesi dell'anno 2010 non coperti dal contratto relativo all'immobile per cui si richiede il contributo (es. in presenza di un contratto decorrente dal 01/04/2010, può essere presentato un altro contratto che copra i mesi che vanno dal 01/01/2010 al 31/03/2010);
- h) copia di un documento di identità, in corso di validità;
- i) copia del titolo di soggiorno o copia della ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso;
- l) certificato storico (qualora immigrati, ai sensi dell'art. 11 comma 13 L. 133/2008) o autocertificazione come da modello allegato B attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

8. Termini e modalità di presentazione delle domande

8.1 **Per la presentazione delle domande il termine perentorio è fissato entro e non oltre il giorno 17 Luglio 2010.** Le domande pervenute successivamente alla data sopra indicata saranno dichiarate inammissibili, anche qualora siano state spedite nei termini.

8.2 Le domande, pena l'esclusione, potranno essere:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo, Via Umberto I°, n. 103 – 55022 Bagni di Lucca (avente il seguente orario di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle 13.00);

- spedite con raccomandata A.R. indirizzata a: **Comune di Bagni di Lucca, Ufficio Protocollo, Via Umberto I°, n. 103 – 55022 Bagni di Lucca.**

9. Formazione e pubblicazione della graduatoria

9.1 Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. La graduatoria è approvata con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica, stabilendo i contributi secondo le modalità previste al punto 4, allegato A della Delibera Giunta Regionale n° 265 del 06/04/2009. La graduatoria di cui sopra è pubblicata per dieci giorni all'Albo Pretorio del Comune. Avverso il provvedimento è possibile presentare ricorso al Responsabile dell'Area Tecnica, nei termini previsti per il ricorso amministrativo o ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

10. Casi particolari

10.1 In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

10.2 Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

11. Autocertificazione, controlli e sanzioni

11.1 La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate viene effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000).

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non verrà concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000). L'Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui venissero meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.

11.2 L'Amministrazione invierà gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti, come previsto dal punto

1.3 dell'Allegato A della D.G.R. Toscana n. 265 del 06/04/2009.

12. Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy

12.1 Ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore dal 1/01/2004

(D. Lgs. 30/06/2003 n. 196), si informa che i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Politiche Sociali.

13. Esclusione dal Bando

13.1 Pena l'esclusione dal bando, le domande di partecipazione dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dal bando stesso.

14. Norma finale.

14.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e alle Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 6.04.2009.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, alla LRT 96/96, al Decreto Ministero LL.PP. 7/06/99 e alla delibera G. R. n° 265 del 06/04/2009.

Bagni di Lucca, li 17/05/2010

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Geom. Fabio Di Bert)

